



Regione Umbria
Giunta Regionale
Direzione Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza
Servizio Famiglia, adolescenza e giovani.

ZONA SOCIALE N. 12

Avviso per l'assegnazione di contributi (buoni) "Family Help" per servizi di cura e sostegno educativo per famiglie o donne madri sole finalizzati ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro

Art. 1 Finalità generali

1. Il presente avviso finanzia l'attribuzione di contributi per servizi di cura e sostegno educativo a favore di famiglie o donne madri sole al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e per consentire la partecipazione e/o la permanenza delle donne nel mercato del lavoro con l'obiettivo di ridurre la disparità e creare le condizioni necessarie per una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Art. 2 Scadenze programmate per la presentazione delle domande

1. Il presente avviso ha validità fino al 31 dicembre 2014. Esso è soggetto ad integrazioni, aggiornamenti e proroghe qualora necessarie per la migliore attuazione dello stesso e/o al fine di rispondere a nuovi obiettivi e finalità.
2. La prima scadenza programmata prevista per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2014 e le successive scadenze programmate sono previste con cadenza trimestrale come di seguito indicato:
 - 31 marzo 2014
 - 30 giugno 2014
 - 31 ottobre 2014
 - 31 dicembre 2014

Le risorse disponibili per il presente avviso a disposizione della ZONA SOCIALE N. 12 DELL'ORVIETANO sono pari a € 10.398,37

3. Le risorse assegnate vengono ripartite in parte uguali per ogni trimestre sopra elencato di vigenza del presente bando. Le domande eventualmente non soddisfatte nel singolo trimestre (per mancanza di copertura finanziaria) vengono riconsiderate nel trimestre successivo fino alla scadenza ultima del presente avviso..

Art. 3 Tipologie degli interventi e loro erogazione

1. Con il presente avviso si attribuiscono contributi per l'acquisto di servizi integrativi a quelli tradizionali presenti sul territorio regionale, per la cura e l'educazione dei bambini e ragazzi e la cura degli adulti.
I servizi oggetto del presente avviso sono costituiti da prestazioni occasionali di lavoro, svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo discontinuo e saltuario a carattere occasionale o di breve durata, erogate dagli iscritti nell'elenco regionale "Family help" e necessarie all'espletamento dei compiti di cura propri della famiglia, riferite alle due sezioni sotto elencate:

a) servizi di cura per i minori, quali:

- 1) attività di cura della persona compreso il nutrire, lavare e vestire il minore, a seconda dell'età del minore;
- 2) attività di accompagnamento a scuola, ad attività sportive, ad attività di gioco sia all'aperto, sia in strutture del territorio dedicate o per altre necessità;
- 3) attività di supporto nei compiti a casa o correlati alla gestione della casa;

4) attività ludiche in generale e compatibili con la brevità dei tempi delle prestazioni previste dal presente avviso.

b) servizi di cura per adulti in difficoltà, quali:

1. attività di cura della persona compreso il nutrire, lavare e vestire la persona, a seconda delle diverse età e situazioni dell'adulto;
2. attività di accompagnamento legate alle diverse esigenze (visite mediche, commissioni pratiche, ecc.);
3. attività connesse alle esigenze di fare la spesa;
4. attività ricreative.

2. Sono escluse da entrambe sezioni di servizi, di cui al comma 1, le prestazioni di tipo specialistico e infermieristico.

3. Si può usufruire del contributo, per l'acquisto di servizi, sia per conciliare l'attività lavorativa con quella di cura dei figli o di altri familiari, sia per consentire la partecipazione ad attività formative finalizzate all'ingresso nel mercato del lavoro e alla crescita professionale.

Art. 4 Ammontare del contributo

1. I contributi verranno attribuiti a famiglie e a donne madri sole, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, da utilizzare per l'acquisto di buoni lavoro INPS per prestazioni e servizi di cura e sostegno educativo erogati dai soggetti iscritti all'elenco regionale "Family Help".

2. L'entità del contributo concesso corrisponde al valore di n. 100 buoni lavoro INPS per l'acquisto dei servizi di cui all'articolo 3.

3. Il valore di un singolo buono lavoro INPS è di euro 10,00 lorde orarie, comprensive di contribuzione in favore della Gestione separata dell'INPS e l'assicurazione all'INAIL, e pari ad un valore netto a favore del prestatore di euro 7,50, per l'acquisto di un servizio di cura della durata di un ora. Tale importo è indipendente dal numero delle persone per le quali il servizio di cura viene prestato.

4. L'utilizzo dei buoni lavoro regola il rapporto diretto tra prestatore e la famiglia o persona che utilizza la prestazione.

5. L'ammontare del contributo per ogni buono lavoro INPS viene attribuito al richiedente in base alle seguenti fasce ISEE:

- a) euro 10,00 (pari al 100% valore lordo complessivo del buono lavoro INPS), se l'ISEE è tra euro 0,00 e euro 15,000,00;
- b) euro 6,00 (pari al 60% del valore lordo complessivo del buono lavoro INPS), se l'ISEE è tra euro 15,001,00 e euro 23.000,00. La parte rimanente di euro 4,00 (pari al 40% del valore lordo complessivo del buono lavoro INPS) rimane a carico del soggetto richiedente.

4. I contributi per l'acquisto dei buoni lavoro INPS di cui all'articolo 4 devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi prestati dagli iscritti nell'elenco regionale "Family Help", pubblicato nei siti istituzionali di tutti i Comuni delle 12 Zone sociali del territorio regionale.

Art. 5 Requisiti per l'ammissione del contributo

1. Il richiedente deve possedere, alla data della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) essere residente nel territorio regionale;
 - b) avere figli in età minore fino a 14 anni e/o avere una persona adulta bisognosa di cura, una persona anziana (ultra 65 enne) o disabile ai sensi della legge n. 104 del 05/02/1992 “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, anche se non facente parte del nucleo familiare anagrafico ma comunque legato da vincolo di parentela (diretta e collaterale) o di coniugio;
 - c) essere titolare di contratto di lavoro oppure essere iscritto ad un corso di formazione per l’inserimento lavorativo e/o di qualificazione professionale.
 - d) avere un ISEE fino ad euro 23.000,00, secondo le fasce di cui all’art. 3.

2. Qualora si verificasse la modifica o il venir meno di uno dei requisiti, in corso di utilizzazione del contributo, occorrerà darne comunicazione all’Ufficio referente della Zona sociale interessata, che deciderà se sospendere l’utilizzo del contributo o revocare i buoni non utilizzati.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata entro le scadenze del presente avviso fissate dall’articolo 2 e comunque fino al 31 dicembre 2014, presso il Protocollo del Comune di residenza del richiedente il quale provvede, per l’istruttoria e la concessione del contributo, all’invio al Comune capofila della zona sociale.
2. La domanda, da compilare in base alla modulistica allegata al presente avviso e parte integrante e sostanziale del medesimo, deve essere completa della seguente documentazione:
 - a) domanda di richiesta di contributo (allegato 1);
 - b) fotocopia del documento di identità del richiedente;
 - c) attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
3. Le domande possono essere consegnate a mano, spedite per posta al Comune di residenza del richiedente o presentate attraverso posta certificata (PEC). Per l’avvenuta consegna fa fede il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del Comune di residenza presso il quale è stata presentata la domanda e, nel caso di spedizione per posta fa fede la data di spedizione riportata sul timbro postale. La domanda presentata attraverso la posta elettronica certificata (PEC) deve essere inviata all’indirizzo del Comune di residenza (indicato nel sito istituzionale) e comunque la domanda deve essere redatta secondo la modulistica di cui all’allegato 1). Il rispetto dei termini di presentazione delle domande come definiti all’articolo 2, costituisce condizione per l’ammissibilità della domanda. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Non sarà ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa famiglia/persona nell’arco di validità del presente avviso.

Art. 7 Ammissibilità e valutazione

1. Dopo ogni scadenza indicata al precedente art. 2, verrà effettuata la verifica di ammissibilità e valutazione delle domande pervenute entro la scadenza interessata.
2. La domanda è ritenuta inammissibile se:
 - a) non è compilata, come da apposita modulistica, in ogni parte e non è corredata con i documenti e le dichiarazioni previste nella stessa;
 - b) se non perviene entro la scadenza del presente avviso;
 - c) il richiedente, alla data di scadenza alla quale presenta la domanda, non abbia tutti i requisiti previsti al precedente art. 5; è comunque possibile presentare una nuova domanda, qualunque sia stato il motivo di non accoglimento della domanda presentata precedentemente, al mutare delle condizioni di cui all’art. 5.
3. Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione che viene effettuata dal Comune capofila della Zona sociale.

4. La valutazione è operata sulla base dei criteri riportati nella griglia allegata (allegato 2), costituente parte integrante del presente avviso, che sinteticamente attengono:
- | | |
|---|-----------------|
| a) alla situazione familiare a carico del richiedente | punti 45 su 100 |
| b) alla situazione lavorativa del richiedente | punti 35 su 100 |
| c) alla situazione economica familiare risultante dall'ISEE | punti 20 su 100 |
- Con riferimento a coloro che hanno già beneficiato del contributo a valere sull'avviso di cui alla DGR n. 273 del 13/03/2012, vengono sottratti 5 punti del punteggio complessivo ottenuto applicando i criteri suddetti.

In caso di parità prevale la domanda presentata dal richiedente con un ISEE di importo minore, e successivamente la domanda presentata con data antecedente.

Art. 8 Graduatoria

1. Entro 20 giorni da ogni scadenza, di cui all'art. 2, viene stilata la graduatoria per ogni Zona sociale, che verrà approvata con apposito provvedimento e pubblicata nell'albo pretorio online dei Comuni della Zona sociale.
2. L'esito dell'ammissibilità e valutazione verrà inoltre comunicato, da parte del Comune capofila della Zona, per iscritto all'interessato invitando il medesimo presso i Servizi comunali del Comune capofila della Zona sociale oppure del Comune di residenza a ritirare la modulistica necessaria per la rendicontazione (allegato 3) e a fornire le informazioni utili per la liquidazione del contributo riconosciuto.
3. Il contributo per l'acquisto dei buoni INPS deve essere utilizzato obbligatoriamente entro 12 mesi dalla comunicazione di attribuzione del contributo stesso.
4. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, è possibile presentare ricorso al Servizio competente del Comune capofila della Zona Sociale.

Art. 9 Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il Comune capofila della Zona sociale, a seguito del completamento delle attività di cui all'articolo 8, adotta l'atto di liquidazione del contributo al beneficiario il quale provvede ad acquistare con il medesimo i buoni INPS da utilizzare per il pagamento delle prestazioni.
2. L'utilizzo del contributo da parte del beneficiario deve essere riportato nel modello di rendicontazione dopo dell'utilizzo di ogni buoni INPS corrispondente ad una ora di servizio dando conto anche del/i tipo/i di servizio, dell'orario e della data in cui si è/sono svolto/i i servizi medesimi, nonché del nominativo della persona scelta, dall'elenco "Family help" per effettuare la prestazione.
3. La rendicontazione, così come descritta al comma 2 deve essere presentata ai Servizi comunali del Comune capofila della Zona sociale oppure del Comune di residenza al termine del piano di utilizzo dei buoni.
4. Nel caso di mancata presentazione della rendicontazione il Comune capofila della Zona sociale avvia le procedure di revoca totale del contributo concesso.
Nel caso di rendicontazione incompleta, previa richiesta dell'integrazione, il Comune capofila della Zona sociale avvia le procedure di revoca totale o parziale del contributo concesso.

Art. 9 - Controlli

1. Il Comune capofila della Zona sociale effettuerà le verifiche e i controlli a campione della veridicità delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute, per almeno il 10% dei beneficiari e, in ogni momento, può disporre ulteriori accertamenti e controlli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".
2. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l'inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno comportato il beneficio, il Comune capofila della Zona sociale provvede alla sua revoca ed, eventualmente, al recupero delle somme indebitamente erogate.

Art. 10 – Monitoraggio

1. Il Comune capofila della Zona sociale è tenuto a fornire al Servizio Famiglia, adolescenza e giovani della Direzione regionale Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza al primo semestre e alla scadenza del presente avviso i dati e le informazioni utili al monitoraggio del progetto sperimentale "*Family help (famiglie persone in aiuto al lavoro di cura, a sostegno dei compiti familiari)*" relativo al presente avviso.
2. I dati di cui al 1 comma riguardano in particolare:
 - ammontare delle risorse impiegati per la concessione dei contributi;
 - domande di richiesta di contributo pervenute e domande di richieste ammesse al contributo;
 - dati attinenti all'utilizzo dell'elenco regionale "family help";
 - numero di contributo concessi;
 - tipologia dei servizi per i quali è stato concesso il contributo.
3. La Regione si riserva di effettuare eventuali controlli presso i comuni capofila della Zona sociale relativi al presente avviso.

Art. 11 - Informativa D. Lgs n. 196/200, art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento connesso al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 4 del presente avviso. Secondo quanto previsto dalla citata normativa, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. L'utilizzo dei dati che riguardano il richiedente ha come finalità la gestione di tutta la procedura finalizzata alla concessione del contributo di cui all'articolo 4 del presente avviso. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio, e ai richiedenti competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice che potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento come indicato nel sito istituzionale del Comune capofila della Zona sociale territorialmente competente.

Art. 12- Informazioni sull'avviso

1. Il presente avviso e la modulistica allegata sono reperibili presso:
 - i della Comuni della Regione Umbria e nei rispettivi siti istituzionali;
 - il sito internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) alla pagina 'bandi'.